



COMUNE DI BAUCINA

PROVINCIA DI PALERMO



TEL. 0918202295
FAX. 0918202454

C.F. 86000790823

Regolamento

Entrate Tributarie

- Approvato con atto commissariale n. 5 del 03/04/2008
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 11/04/2008 al 25/04/2008
- Ripubblicato dal 26/04/2008 al 11/05/2008
- Divenuto esecutivo in data 12/05/2008

REGOLAMENTO SULLE ENTRATE TRIBUTARIE AI SENSI DEL D.LGS. 446/97 e L.296/06 (finanziaria 2007) SUL RIORDINO DELLA FINANZA LOCALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Limiti alla potesta' regolamentare

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 - Individuazione delle entrate

Articolo 4 - Regolamenti per tipologie di entrata

Articolo 5 - Aliquote e tariffe

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 - Forme di gestione

Articolo 8 - Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 8 bis - Presentazione al Comune di dichiarazioni, denunce ed istanze

Articolo 9 - Attivita' di verifica e controllo

Articolo 10 - Poteri ispettivi

Articolo 11 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

Articolo 12 - Notificazione degli atti

Articolo 13 - Versamenti e rimborsi

Articolo 14 - Interessi sugli atti di accertamento/liquidazione, sui provvedimenti di rateazione e sui rimborsi

Articolo 15 - Reiscrizione a ruolo di somme discaricate

Articolo 16 - Insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento

Articolo 17 - Insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento

Articolo 18 - Interpello del contribuente

TITOLO IV - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 19 - Forme di riscossione

Articolo 20 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

Articolo 21 - Compensazioni ed accollo



Articolo 22 – Motivazione degli atti - contenuti

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

Articolo 23 - Tutela giudiziaria

Articolo 24 - Accertamento con adesione (concordato)

Articolo 25 - Autotutela

Articolo 26 - Disposizioni finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate tributarie del Comune di BAUCINA, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 241 del 1990 (1), nel D.Lgs. 77/1995 (2), nel D.Lgs. 446/1997 (3), D.Lgs. 112/1999 (4), D.Lgs. 46/1999 (5), D.Lgs. 218/1997 (6), Legge 413/1991 (7), Legge 656/1994 (8), Legge 662/1996 (9), Legge 449/1997 (10), Legge 28/1999 (11), Legge 212/2000 (12), D.Lgs. 267/2000 (13), Legge 296/06 (14)

2. La disciplina regolamentare, da un lato, indica procedure e modalita' generali di gestione delle entrate comunali di cui sopra, dall'altro individua competenze e responsabilita' in conformita' alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune di BAUCINA (Pa).

ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POTESTA' REGOLAMENTARE (16)

1. I regolamenti comunali delle entrate tributarie non possono indicare norme in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi, nonché della misura massima prevista per le singole risorse di entrata, devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

TITOLO II – ENTRATE COMUNALI
ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente regolamento, sono le seguenti:

- Imposta comunale sugli immobili;
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche;
- Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

ARTICOLO 4 – REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATA

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.

ARTICOLO 5 – ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote e le tariffe riferite alle risorse di entrata sono stabilite con deliberazione dell'Amministrazione comunale entro i limiti previsti dalle leggi in vigore e nei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto con legge statale.



2. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

ARTICOLO 6 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. L'Amministrazione comunale può disciplinare ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, migliorative per il contribuente rispetto alle previsioni di legge, nei regolamenti riguardanti le singole entrate in sede di loro approvazione.

Ici –Tassa Rifiuti – Tosap –Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, relativamente all'unità immobiliare utilizzata esclusivamente per la loro attività sociale e/o istituzionale.

TITOLO III – GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 7 – FORME DI GESTIONE

1. La gestione delle risorse di entrata è effettuata direttamente fino a quando l'Amministrazione comunale non disponga diversamente nel rispetto delle disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 446/1997 (3).

ARTICOLO 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole risorse di entrata, così come descritte all'articolo 3 del presente regolamento il responsabile del servizio tributi, coadiuvato dal direttore generale. Il responsabile del servizio cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed eroga le sanzioni amministrative secondo quanto disposto dalle norme legislative (15).

ARTICOLO 8 BIS – PRESENTAZIONE AL COMUNE DI DICHIARAZIONI, DENUNCE ED ISTANZE

1. Le dichiarazioni, le denunce e le istanze di cui al D.Lgs. 504 del 30 dicembre 1992 Titolo primo, al D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993 Capi I, II, e III ed ai Regolamenti Comunali ICI e TARSU vengono presentate nei modi ordinari dai soggetti tenuti ai predetti adempimenti, direttamente o tramite i CAAF convenzionati con il Comune.

ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Il responsabile di ciascuna risorsa di entrata, nell'effettuare le operazioni di controllo, devono utilizzare tutte le informazioni a disposizione, al fine di semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

2. Nell'intento di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei tributi propri, i controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale può attribuire compensi incentivanti al personale addetto in misure differenziate, in funzione di



progetti finalizzati al recupero dell'evasione ovvero volti a migliorare la qualità del servizio nell'ottica di una maggiore fruibilità dello stesso da parte del contribuente.

ARTICOLO 10 – POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9 del presente regolamento, l'Amministrazione si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo e sono oggetto di apposito verbale relativamente al quale il contribuente può comunicare entro sessanta giorni dal rilascio della copia osservazioni e richieste che sono oggetto di valutazione successiva da parte degli uffici impositori.
3. Gli accessi, le ispezioni e le verifiche, si svolgono salvo casi eccezionali ed urgenti, adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio dell'attività e con modalità tali da recare la minore turbativa possibile.

ARTICOLO 11 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI COMUNALI

1. I responsabili degli uffici e servizi comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dalla Divisione competente nell'esercizio dell'attività di verifica e controllo tributario.
2. In particolare, i soggetti responsabili di ogni atto, che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica alla suddetta Divisione, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o del mancato adempimento, il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata informa il Direttore generale.
4. L'Amministrazione comunale non può richiedere ai contribuenti documentazioni ed informazioni già possedute o in possesso di altre Amministrazioni pubbliche, a meno che non esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti relativi alla posizione fiscale del contribuente, nel qual caso deve invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti, entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della lettera con la quale viene contestualmente comunicato l'inizio del procedimento di verifica tributaria.

5.

ARTICOLO 12 – NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. Gli atti di liquidazione e/o accertamento, ovvero quelli risultanti dal concordato o dall'applicazione dell'istituto dell'autotutela possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero presso gli uffici della Divisione competente tramite personale appositamente autorizzato.
- 2.

ARTICOLO 13 – VERSAMENTI E RIMBORSI

1. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali a Euro 12,00 per anno ad esclusione degli incassi riferiti all'imposta di Pubblicità e ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni temporanee e della Tassa giornaliera di smaltimento rifiuti.



2. Gli incassi a titolo ordinario , quelli a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento e/o liquidazione, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a Euro 12.00 per anno.

3. Le richieste di rimborso per tutte le entrate tributarie debbono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento e conseguente emissione di mandato di pagamento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

5. Al fine di velocizzare le procedure amministrative relative alla restituzione di somme pagate e non dovute, i rimborsi possono essere concessi attraverso compensazione, a meno che il contribuente non sia più soggetto passivo di imposta per l'Amministrazione di riferimento ovvero non richieda esplicitamente la restituzione delle somme, trattandosi di importi che potrebbero essere compensati solo in periodi superiori ai due anni.

Detta norma è inapplicabile nel caso in cui derivi da ripetute violazioni, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento del tributo.

6. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

ARTICOLO 14 – INTERESSI SUGLI ATTI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE, SUI PROVVEDIMENTI DI RATEAZIONE E SUI RIMBORSI

1. Sulle somme dovute all'Amministrazione in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dall'art. 20 del presente regolamento , ovvero in forza di provvedimenti di accertamento/liquidazione sono dovuti gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale . Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. (art. 165, Legge 296/06) (14).

ARTICOLO 15 – REISCRIZIONE A RUOLO DI SOMME DISCARICATE

1. Qualora, a seguito di precedente scarico di somme dichiarate inesigibili dal concessionario, l'Amministrazione comunale venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, reiscrive a ruolo le suddette somme purché le stesse siano di importi superiori a Euro 103,29 per anno.

2.

ARTICOLO 16 – INSINUAZIONE ORDINARIA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO

1. L'insinuazione ordinaria nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 258,23.

ARTICOLO 17 – INSINUAZIONE TARDIVA NEL PASSIVO DI UN FALLIMENTO



1. L'insinuazione tardiva nel passivo del fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da società dichiarate fallite, solo se superiori a Euro 516,46.

ARTICOLO 18 – INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE (17)

1. Ciascun contribuente, relativamente a casi concreti e personali che oggettivamente sono di incerta interpretazione, può inoltrare, per iscritto, alla Divisione Servizi Tributarî specifica richiesta di parere, concernente l'applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, esclusivamente in materia tributaria al caso rappresentato e solo se non ha ancora avviato il comportamento sul quale intende avere chiarimenti.

2. La Divisione dovrà rispondere entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza. La suddetta risposta, scritta e motivata, vincola l'Amministrazione e il contribuente relativamente alla questione oggetto della istanza di interpello.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

4. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare ai fini tributarî sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione finanziaria;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

5. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.

6. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, di telefax o telematico, per una rapida comunicazione da parte dell'Amministrazione comunale.

TITOLO IV – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ARTICOLO 19 – FORME DI RISCOSSIONE

1. Le modalità di riscossione volontaria e coattiva sono definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata. Ricorrendone le condizioni operative la riscossione potrà avvenire mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, direttamente presso la Tesoreria Comunale, per specifiche esigenze motivate dal contribuente e accettate dal responsabile del servizio, nonchè anche mediante utilizzo del Mod. F 24 o strumenti equivalenti.

2.

ARTICOLO 20 – DILAZIONE, SOSPENSIONE E RATEAZIONE DEL PAGAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di



contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa, dal dirigente responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di cartelle di pagamento, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati non sono dovuti gli interessi.

3. Il dirigente responsabile della risorsa di entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 400,00.

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 5.164,57 ed i cinque anni, se superiore.

6. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a Euro 50,00.

7. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.164,57, deve richiedere adeguata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al credito complessivamente vantato dall'Amministrazione.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite nel piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione e le somme dovute sono immediatamente riscuotibili tramite ruolo, maggiorato di spese di riscossione.

9. per quanto riguarda l'imposta comunale sugli immobili (ICI), si fa riferimento, oltre che ai commi precedenti anche all'art.11 commi 1 – 2 – 3 del regolamento ici.

ART.21 COMPENSAZIONI ED ACCOLLO

1) Ai sensi dell'art.1, comma 167 della Legge 27/12/2006, n..296 sono estesi a tutti i tributi comunali gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art.8 della Legge 27 luglio 2000 n.212.

2) Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;



a2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a1) le annualita' cui si riferiscono, nonche', distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) e' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato.

a tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalita' complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

1) *la compensazione e' ammessa solo se il credito d'imposta non si e' prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo*

ART.22 MOTIVAZIONE DEGLI ATTI - CONTENUTI

1) Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2) Gli atti, comunque, indicano:

L'ufficio presso il quale e' possibile ottenere informazioni complete, in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;

L'organo o l'autorita' organizzativa presso il quale e' possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.

Le modalita', il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita' amministrativa cui e' possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonche' il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3) Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi e' riportato il riferimento al precedente atto di accertamento.

Il titolo esecutivo e' notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

(art 1 commi 162/163 L.296/06)

TITOLO V - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 23 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di difesa in giudizio, l'ente si difende tramite il dirigente responsabile del servizio contenzioso tributario, a cio' delegato dal Sindaco, che si puo' avvalere della collaborazione del dirigente responsabile della singola risorsa di entrata ovvero, per i casi di particolare complessita', puo' richiedere l'intervento di professionisti esterni nel rispetto delle tariffe minime di legge.

3. L'Ente puo' esternalizzare, previa procedura ad evidenza pubblica, l'attivita' relativa al contenzioso tributario.

ARTICOLO 24 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE (CONCORDATO)

Comune di Baucina



1. L'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 (18) prevede la possibilità di adottare specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, potenziare l'attività di controllo sostanziale da parte degli uffici nonché la possibilità di ridurre le sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lettera b), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (15).

In tal senso sono adottate le seguenti disposizioni:

a) Ambito di applicazione

L'accertamento con adesione si connota come istituto per la composizione della pretesa accertativa dell'ufficio in contraddittorio con il contribuente.

Il suddetto istituto è applicabile per tutte le entrate, esclusivamente agli atti di accertamento la cui base imponibile sia concordabile e non si estende a quelli di liquidazione.

L'accertamento con adesione ha la finalità di ridurre il contenzioso, inducendo, da un lato, i contribuenti ad una chiusura "consensuale" del rapporto debitorio, oggetto di accertamento, anche attraverso la riduzione delle sanzioni e, dall'altro, il dirigente responsabile a valutare attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'accertamento con adesione può realizzarsi in due modi:

- come strumento di formazione "ab origine" dell'accertamento, nel senso che la collaborazione tra ufficio e contribuente interviene da subito nella emanazione stessa dell'atto;

- come strumento di riconsiderazione del contenuto dell'accertamento stesso attraverso l'intervento "ex post" del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

b) Procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione

Il procedimento ad iniziativa dell'ufficio o del contribuente avviene nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 (6).

L'ufficio può avviare il procedimento anche utilizzando presunzioni semplici o criteri induttivi.

Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza, che produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione, sia quelli per il pagamento del debito.

c) Atto di accertamento con adesione

Se l'accertamento viene concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di definizione che va sottoscritto dal contribuente o da un suo delegato e dal dirigente responsabile della singola risorsa di entrata.

Il suddetto atto va consegnato al contribuente solo dopo l'avvenuto pagamento delle entrate per le quali non vi è l'obbligo di iscrizione a ruolo per la riscossione.

Nell'atto di definizione, vanno indicati gli elementi giuridici e di fatto, la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori entrate, sanzioni e interessi dovuti, anche in forma rateale.

La rateazione del debito può essere richiesta dal contribuente con apposita istanza e può



essere concessa dal Dirigente responsabile della risorsa di entrata sulla base dei presupposti, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento.

d) Perfezionamento della definizione

Per le entrate per le quali non esiste l'obbligo di iscrizione a ruolo, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

La quietanza dell'avvenuto pagamento deve, entro il suddetto termine, essere consegnata all'ufficio che rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento perfezionato, vale a dire recante il timbro "pagato" con la relativa data.

Il suddetto perfezionamento si considera avvenuto, prima del pagamento, per le entrate riscuotibili con obbligo di iscrizione a ruolo, il cui importo, derivante dall'atto di accertamento con adesione, già firmato, maggiorato delle spese di riscossione, dovrà essere pagato alle scadenze indicate sulla cartella.

Nel caso di pagamento dilazionato, la definizione si perfeziona al termine dell'ultima rata.

e) Effetti della definizione

All'atto del perfezionamento della definizione con adesione, l'avviso di accertamento precedentemente emanato perde efficacia e contestualmente si ridefinisce il rapporto debitorio tra contribuente e pubblica Amministrazione.

L'accertamento "ab origine" definito con adesione non è impugnabile, modificabile o integrabile e contiene le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Di conseguenza, se l'accertamento con adesione si realizza "ex post", le sanzioni eventualmente irrogate nella misura massima, vanno obbligatoriamente ridotte ad un quarto del minimo.

L'intervenuta definizione non esclude, però, la possibilità per la pubblica Amministrazione di procedere a liquidazioni integrative.

ARTICOLO 25 – AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto giudicato e sempre che lo stesso non riguardi esclusivamente motivi di ordine formale, il dirigente responsabile della risorsa di entrata può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività, con provvedimento motivato.

2. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione.

3. Il contribuente, per mezzo di istanza resa alla pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (21), può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

4. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato al contribuente.

5. L'atto di annullamento deve:

- essere firmato dal dirigente responsabile della risorsa di entrata;
- essere notificato al contribuente, affinché possa annullare gli effetti di un precedente provvedimento emesso.



6. L'atto di annullamento può essere disposto relativamente ad un atto manifestamente illegittimo anche quando il contribuente si attiva oltre i 60 giorni previsti per opporsi all'atto stesso.
7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dell'Amministrazione, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, mentre, in caso di pendenza di giudizio, cessa con la pubblicazione della sentenza.
9. In caso di discordanza in materia di sospensione, tra l'Amministrazione e gli organi di giustizia tributaria competenti, prevale la decisione assunta da questi ultimi.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Al contenuto del presente regolamento, devono uniformarsi le disposizioni dei diversi regolamenti disciplinanti le singole risorse di entrata già emanati e di prossima emanazione.

Note:

- (1) Legge 241/1990 – Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti.
- (2) D.Lgs. 77/1995 – Capo III - Sezione 1^ – Norme in materia di gestione delle entrate nel bilancio.
- (3) D.Lgs. 446/1997 – Riordino sulla disciplina dei tributi locali.
- (4) (5) D.Lgs. 112/1999 e D.Lgs. 46/1999 entrambi sulla riforma della riscossione.
- (6) D.Lgs. 218/1997 – Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.
- (7) (8) Legge 413/1991 e Legge 656/1994 – Istituto dell'autotutela.
- (9) Legge 662/1996 – Potenziamento degli uffici tributari del Comune e incentivi al personale.
- (10) Legge 449/1997 – Possibilità di regolamentare l'istituto del concordato.
- (11) Legge 28/1999 – Disposizioni in materia tributaria e di funzionamento della Amministrazione finanziaria.
- (12) Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente.
- (13) D.Lgs. 267/2000 – Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
- (14) Legge 296/06 art.165 – interessi moratori.
- (15) D.lgs.471/472/473 1997
- (16) Circolare Ministero delle Finanze 26 maggio 1999 n. 118/E – Tributi locali. Potere regolamentare di Comuni e Province – D.Lgs. 446/97.



(17) Decreto Ministero delle Finanze 26 aprile 2001 n. 209 – Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria di cui all'art. 11, comma 5, della Legge 212/2000.

(18) Legge 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di accertamento e di definizione dei tributi locali".

(19) Legge 662/1996 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: disposizioni in materia di entrate".

(20) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Sezione V – Norme in materia di dichiarazioni sostitutive.

